

INDICAZIONI OPERATIVE PER TIROCINI A DISTANZA E IN PRESENZA

(D.R. 25 maggio 2020, n. 577)

Ultimo aggiornamento 26 giugno 2020

1. Principali novità in materia di tirocini a distanza e in presenza.

Il Decreto rettorale 25 maggio 2020, n. 577:

- 1.1** ha confermato la prosecuzione dei tirocini curriculari e non curriculari e dei tirocini traineeship in corso di svolgimento all'estero;
- 1.2** ha esteso la possibilità di svolgimento a distanza per ogni tipologia di tirocinio secondo le modalità stabilite da ogni Scuola nel rispetto, a seconda dei casi, delle specifiche disposizioni vigenti, degli accordi stipulati dall'Ateneo con le Aziende del Sistema Sanitario Regionale, le istituzioni, gli enti accreditati, gli ordini professionali e l'Ufficio Scolastico Regionale. Il tirocinio a distanza deve essere svolto in accordo alle indicazioni in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro disponibili su "[Ateneo Sicuro - Portale per la sicurezza dell'Università degli Studi di Firenze](#)";
- 1.3** ha introdotto, al verificarsi di determinate condizioni, la possibilità di attivazione/prosecuzione dei tirocini in presenza sia interni sia esterni alle strutture dell'Ateneo;
- 1.4** ha stabilito che, fino a diversa disposizione, durante il permanere della fase di emergenza, i tirocini svolti per il 60% delle ore previste per i laureandi delle prossime sessioni - fatta eccezione per il Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, il Corso di laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria, e i corsi di laurea e laurea magistrale delle Professioni Sanitarie - sono considerati conclusi ai fini dell'acquisizione dei crediti previsti dal rispettivo corso di laurea. Qualora tale percentuale non sia stata raggiunta, le ore mancanti potranno essere recuperate con le seguenti modalità:
 - seguendo il laboratorio online "[Formarsi al lavoro: costruire il proprio futuro](#)";
 - concordando con il tutor universitario e con quello aziendale prove/attività sostitutive delle ore mancanti;
 - chiedendo al Corso di studio il riconoscimento di attività svolte all'esterno dell'Ateneo se attinenti al progetto formativo.

La suddetta quota pari al 60% è riferibile solo ai tirocini svolti in presenza.

2. Indicazioni operative per l'attivazione dei tirocini.

L'attivazione dei suddetti tirocini è gestita dal [Servizio Tirocini della Scuola](#) di riferimento, dietro richiesta dell'interessata/o.

Oltre a quanto già previsto ordinariamente, prima dell'attivazione/prosecuzione del tirocinio, il [Servizio Tirocini della Scuola](#) di riferimento:

- 2.1 acquisisce, per uso interno, la dichiarazione del tirocinante concernente la presa d'atto delle coperture assicurative e delle opzioni rese disponibili dall'Ateneo riguardo lo svolgimento del tirocinio. Tale dichiarazione è rilasciata utilizzando il modulo appositamente predisposto ([rtf](#) – [pdf](#)) **(per tutte le tipologie di tirocinio)**;
- 2.2 acquisisce, per uso interno, la dichiarazione del rappresentante legale del soggetto ospitante, relativa alla disponibilità ad accogliere il tirocinante e all'adozione dei protocolli di protezione minima di cui al [D.P.C.M. 26 aprile 2020](#) e del protocollo di sicurezza anti-contagio richiesto dalla Regione in cui si svolge il tirocinio. Tale dichiarazione è rilasciata utilizzando il modulo appositamente predisposto ([rtf](#) – [pdf](#)) **(per i tirocini esterni in presenza)**;
- 2.3 acquisisce la necessaria approvazione dell'[U.F. "Servizio Prevenzione e Protezione"](#) dell'Ateneo alla programmazione dei tirocini predisposta dalla Scuola di riferimento di concerto con i Dipartimenti responsabili delle strutture sedi del tirocinio **(solo per tirocini interni in presenza)**;
- 2.4 verifica l'assolvimento degli obblighi formativi in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro con le seguenti distinzioni **(per tutti i tirocini in presenza, sia interni sia esterni)**:
 - 2.4.1 chi aveva già avviato il tirocinio in presenza prima della sospensione, avendo dovuto già assolvere in tale occasione all'obbligo in parola, può riavviare il tirocinio in presenza senza alcun ulteriore adempimento in materia di formazione;
 - 2.4.2 chi deve iniziare *ex novo* il tirocinio deve assolvere all'obbligo formativo nelle modalità indicate dall'[U.F. "Servizio Prevenzione e Protezione"](#) a cui le Scuole comunicano i nominativi degli studenti che ancora devono adempiere a tale obbligo;
- 2.5 invia all'indirizzo di posta istituzionale del tirocinante l'["Informativa INAIL sulla Salute e Sicurezza nel Lavoro Agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, Legge n. 81/2017"](#) e la [Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020](#) **(sia per i tirocini in presenza sia per i tirocini a distanza)**. Nel caso di prosecuzione di un tirocinio a distanza già avviato ai sensi del [D.R. 24 marzo 2020](#),

[n. 425](#), allo studente viene inviata solo la circolare [INAIL n. 22 del 20 maggio 2020](#), in quanto l'Informativa INAIL sulla Salute e Sicurezza nel lavoro Agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, Legge n. 81/2017 è già stata recapitata al tirocinante in precedenza.

3. Domande più frequenti (FAQ).

3.1 D) Quali sono gli estremi del Decreto Rettorale che il tirocinante deve indicare nella dichiarazione in cui prende atto delle opzioni rese disponibili dall'Ateneo riguardo le coperture assicurative e le diverse modalità di svolgimento del tirocinio?

R) Il Decreto Rettorale che deve essere riportato nella dichiarazione del tirocinante è il n. 577 del 25 maggio 2020 consultabile sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/dr_577_250520_tirocini.pdf.

3.2 D) Il limite del 60% che consente di considerare svolti i tirocini previsti per i laureandi delle prossime sessioni può essere raggiunto con le ore di tirocinio sia in presenza sia a distanza?

R) No, per verificare se il tirocinio è stato svolto per almeno il 60% devono essere conteggiate solo le ore fatte in presenza.

3.3 D) Lo studente che ha già attivato il tirocinio a distanza può trasformarlo in presenza? In caso affermativo come deve avvenire questo passaggio?

R) Come già accaduto nelle scorse settimane per chi aveva avviato il tirocinio in presenza e poi, a seguito del blocco, lo ha proseguito a distanza, deve essere predisposto un nuovo progetto formativo in cui specificare il tipo di attività svolta, la sede, i giorni e gli orari di svolgimento. Tale progetto, come di consueto, deve essere trasmesso ai soggetti interessati (Centro per l'Impiego, Ispettorato del Lavoro e Parti Sociali), evidenziando che si tratta del proseguimento in presenza del tirocinio già avviato in modalità a distanza, richiamando gli estremi (data e numero di protocollo) dell'originaria comunicazione. Il [Servizio Tirocini della Scuola](#) invia all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del tirocinante la [circolare I.N.A.I.L. n. 22 del 20 maggio 2020](#) e, a uso interno, acquisisce la sua dichiarazione e quella del datore di lavoro del soggetto ospitante.

3.4 D) Lo studente che aveva avviato un tirocinio in presenza, poi sospeso a causa del blocco senza alcun intermezzo in modalità a distanza, può riprendere il tirocinio in presenza secondo le condizioni originarie? In caso affermativo come occorre procedere?

R) La risposta è affermativa. Dapprima il [Servizio Tirocini della Scuola](#) di riferimento invia

all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del tirocinante la circolare [I.N.A.I.L. n. 22 del 20 maggio 2020](#) e acquisisce, a uso interno, le dichiarazioni del tirocinante e del datore di lavoro del soggetto ospitante. Successivamente chiede di sbloccare nella Banca Dati St@ge la posizione del tirocinante e, se non sono state modificate le caratteristiche iniziali inerenti al progetto formativo, alla sede, ai giorni e agli orari di svolgimento del tirocinio, è sufficiente indicare in Banca Dati St@ge il prolungamento dell'originario tirocinio, indicando la nuova scadenza. Ai soggetti interessati (Centro per l'Impiego, Ispettorato del Lavoro e Parti Sociali), deve essere comunicato il riavvio del tirocinio evidenziando che, a causa della sospensione per l'emergenza in atto, si tratta della prosecuzione dell'attività già comunicata in precedenza, richiamandone gli estremi (data e numero di protocollo), e precisando la data di riavvio del tirocinio.

3.5 D) Il tirocinante che ai sensi del [D.R. 24 marzo 2020, n. 425](#) ha proseguito oppure avviato ex novo il tirocinio a distanza può proseguire l'attività in tale modalità flessibile senza alcun ulteriore adempimento?

R) Il tirocinante può proseguire il tirocinio in modalità a distanza a condizione che gli sia inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale la circolare [INAIL n. 22 del 20 maggio 2020](#) e rilasci al [Servizio Tirocini della Scuola](#), per uso interno, la dichiarazione di cui al [D.R. 25 maggio 2020, n. 577](#).

3.6 D) Per i tirocini interni è possibile svolgere una parte delle ore in presenza e una parte a distanza?

R) La risposta è affermativa ma limitatamente al perdurare dell'attuale situazione di emergenza sanitaria. Tenuto conto dei tempi ristretti di accesso ai laboratori e alle strutture interne all'Ateneo, è possibile svolgere il tirocinio interno in modalità mista previa indicazione nel progetto formativo che deve contenere:

- descrizione delle attività da svolgersi in presenza;
- descrizione delle attività da svolgersi a distanza;
- specifica programmazione giornaliera e/o settimanale (quindi con giorni e orari precisi) delle singole attività da svolgersi a distanza e quelle in presenza presso le strutture dell'Università,

Tali indicazioni, infatti, permettono che le attività risultino assicurate in entrambe le modalità di svolgimento.

Il progetto formativo, come di consueto, deve essere trasmesso ai soggetti interessati (Centro per l'Impiego, Ispettorato del Lavoro e Parti Sociali).

Il limite del 60% che consente di considerare svolti i tirocini previsti per i laureandi delle prossime sessioni deve essere conteggiato sulle sole ore svolte in presenza.

3.7 D) È possibile utilizzare la modalità mista (distanza/presenza) anche per i tirocini esterni avviati in presenza dopo il 25 maggio 2020?

R) La risposta è affermativa ma limitatamente al perdurare dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e se il soggetto ospitante opera in un regime che non consente un completo svolgimento in presenza delle ore di tirocinio a causa di una particolare programmazione aziendale, di turni del tutor, di un contingentamento del personale, etc.

Il progetto formativo deve contenere:

- descrizione delle attività da svolgersi in presenza;
- descrizione delle attività da svolgersi a distanza;
- specifica programmazione giornaliera e/o settimanale (quindi con giorni e orari precisi) delle singole attività da svolgersi a distanza e quelle in presenza presso i locali del soggetto ospitante.

Tali indicazioni, infatti, permettono che le attività risultino assicurate in entrambe le modalità di svolgimento.

Il progetto formativo, come di consueto, deve essere trasmesso ai soggetti interessati (Centro per l'Impiego, Ispettorato del Lavoro e Parti Sociali).

Il limite del 60% che consente di considerare svolti i tirocini previsti per i laureandi delle prossime sessioni deve essere conteggiato sulle sole ore svolte in presenza.

3.8 D) È possibile attivare un tirocinio all'estero a distanza?

R) La risposta è affermativa ma limitatamente al perdurare dell'attuale situazione di emergenza sanitaria. In analogia, con quanto operato per altri programmi di scambio internazionali, il tirocinante può attivare il tirocinio in modalità a distanza anche all'estero secondo quanto già previsto dall'Ateneo. Il tirocinante, previo assenso dei tutor accademico e aziendale, predispone il progetto formativo e lo sottopone all'approvazione secondo le modalità organizzative proprie di ciascuna Scuola. In considerazione della peculiarità di svolgimento dell'attività, prima dell'avvio del tirocinio in modalità a distanza, il Servizio Tirocini della Scuola invia al tirocinante l'[Informativa dell'INAIL sulla Salute e Sicurezza nel Lavoro Agile ai sensi dell'art.](#)

[22, comma 1, della Legge n. 81/2017](#) e la [Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020](#) e, per uso interno, acquisisce dal tirocinante la dichiarazione concernente la presa d'atto delle coperture assicurative e delle opzioni rese disponibili dall'Ateneo riguardo lo svolgimento del tirocinio (punto 2.1 delle indicazioni operative per l'attivazione dei tirocini).

3.9 D) Per i tirocini interni è possibile per il personale strutturato dell'Ateneo che svolga il ruolo di tutor aziendale (sia docente sia tecnico) seguire un numero maggiore di tirocinanti curriculari, rispetto a quanto attualmente previsto?

R) La risposta è affermativa ma limitatamente al perdurare dell'attuale situazione di emergenza sanitaria. Per i tirocini curriculari interni, il numero massimo previsto di 3 tirocinanti in contemporanea, limite stabilito in analogia ai tirocini non curriculari, che il tutor aziendale interno può affiancare, può essere incrementato fino a un massimo di 5.

3.10 D) L'art. 8 del [D.R. 25 maggio 2020, n. 577](#) stabilisce che gli studenti in regola con gli obblighi formativi in materia di sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro possono tornare a svolgere il tirocinio in presenza all'interno delle strutture di proprietà o in uso all'Ateneo. A tal fine, le Scuole, di concerto con i Dipartimenti responsabili delle strutture sedi del tirocinio, devono inviare all'[Unità Funzionale “Servizio Prevenzione e Protezione”](#) una programmazione dei tirocini per la sua preventiva approvazione. Quale contenuti deve avere questa programmazione?

R) La programmazione dei tirocini da inviare all'[Unità Funzionale “Servizio Prevenzione e Protezione”](#) deve contenere informazioni sull'inserimento del tirocinante dal punto di vista del [Protocollo anticontagio SARS-Cov-2](#) e le soluzioni/misure che si intende adottare al riguardo. In particolare:

- il numero dei tirocini programmati;
- i luoghi (edifici, locali) dove i tirocinanti andranno ad operare (valutazione affollamento, rispetto dei 2/3 etc.). Per l'identificazione dei luoghi è raccomandato l'impiego dello strumento informatico Infocad ([pdf](#));
- le misure di distanziamento, prevenzione e protezione che verranno messe in atto. In particolare, se è possibile mantenere la distanza di 1,80 m. per tutta l'attività, quali sono i DPI necessari (tenendo presente che nel caso sia necessario indossare semimaschere facciali FFP2 è necessario un addestramento preliminare) etc..

- il tipo di formazione sulla sicurezza da impartire ai tirocinanti (livello basso, medio o elevato) che non l'abbiano già svolta durante la loro carriera come studenti. A questo scopo è necessario che venga compilata la scheda di censimento nuovi assunti ([pdf](#)).